



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 11 e 12 aprile 2024
Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE



REGIONE LAZIO - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 135 DEL 21 FEBBRAIO 2024 “INTERVENTI PER VALORIZZARE E SOSTENERE LA GENITORIALITÀ”.

La proposta di legge in esame¹, corredata da sintetica Relazione illustrativa, riconoscendo l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei soggetti minori, è volta a promuovere:

- interventi per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine;

¹ Il progetto di legge presentato in questa sede affronta un tema che da lungo tempo costituisce oggetto di attenzione da parte del legislatore regionale; al riguardo si rammentano, in particolare, quanto al più recente periodo:

- **la legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni)**, il cui articolo 30, rubricato “Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale”, nel comma 2 prevede espressamente, tra l'altro, che “(...) la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite: a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio; b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni; c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.”;

- **la legge regionale Veneto 28 maggio 2020, n. 20 (Interventi a sostegno della famiglia e della natalità)**, la quale, nel quadro di un più generale complesso normativo avente ad oggetto politiche familiari in senso ampio, contiene anche specifiche disposizioni finalizzate a dare sostegno e supporto alla genitorialità;

- **la legge regionale Lazio 1 luglio 2021 n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo)**, che prevede misure e interventi a sostegno della genitorialità, con specifico ed esclusivo riferimento ai genitori separati in condizione di difficoltà economica e abitativa;

- **la legge regionale Friuli-Venezia Giulia 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)**, la quale realizza un quadro unitario di azioni strutturali sul tema della natalità e della genitorialità e, più in generale della famiglia, superando - nell'ottica di una semplificazione e armonizzazione normativa delle politiche per la famiglia, per i giovani, per le pari opportunità e per l'assistenza - le leggi regionali di settore, quali la legge regionale 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”, la legge regionale 7/2018 “Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti”, la legge regionale 5/2012 “Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità”, la legge regionale 24/2004 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare”, la legge regionale 17/2017 “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”, le disposizioni in materia di pari opportunità inserite all'interno della la legge regionale 12/2006 “Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. (art. 7, commi 8 e 8 bis)”.

- **la legge regionale Piemonte 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine)**, che ha inteso rimuovere gli ostacoli alla realizzazione del diritto dei minori a crescere nella loro famiglia di origine.

- **la legge regionale Piemonte 5 ottobre 2023, n. 22**, con cui la Regione riconosce l'importanza del ruolo dei genitori nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e, per garantire al minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in caso di separazione; scioglimento; cessazione degli effetti civili; annullamento; nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, sensibilizza i Comuni all'istituzione del registro della bigenitorialità nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione, secondo la legge n. 76/2016.



- interventi per mantenere il rapporto con entrambi i genitori in caso di separazione;
- l'istituzione dei Centri a sostegno della genitorialità;
- la concessione di contributi ai comuni per campagne di informazione e sensibilizzazione.

La proposta legislativa si compone di **sette articoli**, i quali, in sintesi, prevedono quanto segue:

- **l'articolo 1** definisce le finalità e l'oggetto della proposta;
- **l'articolo 2** disciplina gli interventi per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine;
- **l'articolo 3** disciplina gli interventi per mantenere il rapporto con entrambi i genitori in caso di separazione;
- **l'articolo 4** promuove l'istituzione di Centri a sostegno della genitorialità;
- **l'articolo 5** disciplina l'erogazione di contributi ai comuni per le campagne di informazione e sensibilizzazione su temi e aspetti connessi alla genitorialità;
- **l'articolo 6** contiene la norma finanziaria;
- **l'articolo 7** regola, infine, l'entrata in vigore.

In particolare, la proposta legislativa *de qua* dispone quanto di seguito evidenziato.

Nell'**articolo 1** sono enunciati le **finalità** e l'**oggetto** della legge, prevedendo che la Regione, nel rispetto delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute e in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, valorizza e sostiene la genitorialità nelle sue diverse funzioni ed espressioni. Per tali finalità si prevedono interventi per:

- a) prevenire l'abbandono e consentire al minore, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), di essere educato nell'ambito della famiglia d'origine;
- b) garantire al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e a quelli nati all'interno delle situazioni giuridiche disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), riconoscendo l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori.

Gli **interventi indicati** nel sopra citato articolo 1 sono puntualmente **precisati e disciplinati** nei successivi **articoli 2 e 3**.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 2**, nell'ambito degli **interventi finalizzati a prevenire l'abbandono e a consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine** (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), si prevede che la Regione promuova interventi finalizzati a:

- prevenire l'allontanamento mediante il sostegno della genitorialità;
- coinvolgere le reti familiari fino al quarto grado di parentela;
- progettare azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale;
- contenere i periodi di inserimento nelle strutture individuate ai sensi della l. 184/1983, nell'interesse esclusivo dei minori;



- promuovere, anche in collaborazione con enti e associazioni, progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine al fine di favorire, nel più breve tempo possibile, il rientro del minore nella medesima famiglia, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari o parentali.

La Regione, inoltre, attraverso il sistema integrato degli interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11 del 2016, provvede a:

- sostenere i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'allontanamento e di consentire al minore di essere educato nella famiglia di origine;
- promuovere protocolli di intesa, senza oneri a carico della Regione, tra enti locali, istituzioni e ogni altro soggetto operante nella mediazione familiare e nella tutela dei minori e delle famiglie, al fine di realizzare reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
- sostenere le azioni per prevenire l'allontanamento;
- mantenere i rapporti con le autorità giudiziarie competenti al fine di promuovere adeguate modalità di raccordo con i soggetti del sistema integrato degli interventi e servizi sociali di cui alla citata legge regionale n. 11 del 2016;
- promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori coinvolti a vario titolo nella cura e tutela dei minori e delle famiglie;
- programmare cicli di formazione periodica che coinvolgono le famiglie affidatarie e le famiglie d'origine, anche sulle specificità interculturali, nonché tutti coloro che, oltre ai servizi, possono monitorare le condizioni di crescita del minore, accompagnare, orientare ed eventualmente segnalare le situazioni di disagio;
- prevedere strumenti e metodi di progettazione congiunta, monitoraggio e verifica periodica fra gli operatori socio-sanitari coinvolti nel progetto, le famiglie e il minore, anche mediante incontri e raccordi tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

Agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è poi dedicato l'**articolo 3**, il quale espressamente prevede che la Regione promuova periodicamente, nei confronti dei soggetti del Sistema integrato di cui alla legge regionale n. 11 del 2016 una adeguata informazione, volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Conseguentemente, si prevede che le comunicazioni della Regione e delle aziende sanitarie locali relative a situazioni o interventi riguardanti i figli minori, su richiesta di una dei genitori, comunicata anche all'altro, sono trasmesse ad entrambi, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nonché in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La richiesta del genitore deve essere corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli.

Quanto alla trasmissione ad entrambi i genitori delle comunicazioni e informazioni di competenza regionale, relative a situazioni o interventi riguardanti i figli minori, si prevede altresì che la Regione altresì promuova la stipula di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali.



Sempre al fine di garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di separazione si prevede che anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo settore che svolgono attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, su richiesta di uno dei genitori comunicata, possono, su richiesta di uno dei genitori comunicata anche all'altro, trasmettere ad entrambi i genitori le informazioni e le comunicazioni relative alle attività svolte dai figli minori.

Le disposizioni sopra illustrate si applicano anche con riferimento agli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, nonché per le parrocchie che, attraverso l'attività di oratorio o similari, svolgono funzione educativa, aggregativa e sociale.

La Regione promuove altresì (**articolo 4**), nell'ambito dell'organizzazione e della programmazione del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11 del 2016, in collaborazione con i soggetti del Sistema integrato previsti dalla medesima legge regionale e in raccordo con i consultori familiari, l'**istituzione dei Centri a sostegno della genitorialità**, al fine di:

- organizzare e sostenere le attività di aggregazione, formazione e educazione alla genitorialità;
- favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, le iniziative sociali e di mutuo aiuto nonché la divulgazione e conoscenza dei servizi offerti sul territorio dagli enti competenti a favore dei minori e dei genitori.

I predetti Centri svolgono, in particolare, le seguenti attività:

- a) promuovono e sviluppano interventi e servizi innovativi a sostegno della genitorialità e della cura dei legami;
- b) promuovono il ruolo attivo dei genitori nella società, soprattutto mediante azioni in ambito scolastico;
- c) orientano e informano sui diritti e servizi previsti dalla normativa vigente;
- d) offrono attività di consulenza, di prevenzione delle situazioni di vulnerabilità e di disagio familiare, in coordinamento con i consultori familiari, le aziende sanitarie locali e il sistema scolastico, nel rispetto delle reciproche competenze;
- e) favoriscono e incentivano la collaborazione con gli Enti del terzo settore di cui all'art. 39 della l.r. 11/2016, anche attraverso la creazione di specifiche Reti associative;
- f) offrono interventi, diversificati e integrati, per gestire, attenuare e contrastare la conflittualità genitoriale, in particolare delle coppie in fase di separazione.

Con il successivo **articolo 5** si prevede poi la **concessione di contributi ai comuni per campagne di informazione e sensibilizzazione su temi e aspetti connessi alla genitorialità** nelle sue diverse funzioni, **attraverso l'organizzazione di convegni, studi e seminari** finalizzati a sviluppare e diffondere modelli e percorsi di educazione alla genitorialità per sostenere la coppia o il genitore nel rapporto con i figli, in particolare, nella fase adolescenziale o nel caso di comportamenti problematici o di situazioni di disagio conseguenti anche dalla separazione della coppia; criteri e modalità per la concessione dei predetti contributi saranno definiti dalla Giunta regionale.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 11 e 12 aprile 2024
Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

La proposta di legge si conclude con le **disposizioni finanziarie**, contenute nell'**articolo 6**, e con la norma relativa alla **entrata in vigore**, contenuta nell'**articolo 7**.

REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO N. 55 DEL 14 FEBBRAIO 2024 "ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI".

Il progetto di legge in esame è volto ad istituire, nella Regione Lombardia, la figura del Garante per i diritti degli animali, figura che, come si sottolinea nella Relazione illustrativa che correda il progetto medesimo, è già stata inserita in diverse amministrazioni pubbliche, comuni e regioni.

La proposta legislativa è dunque volta ad “assicurare anche agli animali quella figura di garanzia che li tuteli concretamente e quotidianamente in quei diritti che già sono loro riconosciuti dalla nostra legislazione, ma che spesso vengono trascurati proprio per la mancanza di una professionalità di competenza specifica che se ne occupi, anche prestando ascolto alle tante denunce dei cittadini sui casi di maltrattamento”.

Il progetto di legge consta di **sette articoli**:

- **l'articolo 1** definisce la finalità della proposta legislativa, che prevede l'istituzione della figura del Garante regionale per i diritti degli animali;
- **l'articolo 2** introduce le funzioni del Garante regionale per i diritti degli animali, tra le quali vigilare e denunciare ogni comportamento lesivo nei confronti degli animali che violano le normative vigenti per la tutela e il benessere degli animali. Promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti, favorendo la conoscenza;
- **l'articolo 3** stabilisce che le funzioni del Garante per i diritti degli animali vengono attribuite al Difensore regionale;
- **l'articolo 4** consente al Garante la possibilità di effettuare ispezioni e visite, anche senza preavviso e autorizzazione, nei luoghi deputati alla cura e alla tutela degli animali, nonché ove gli stessi siano, anche temporaneamente, collocati, ristretti e ricoverati, tra cui canili, rifugi, centri faunistici ecc.;
- **l'articolo 5** introduce la valutazione da parte del Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti degli animali;
- **l'articolo 6** definisce ai fini della formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per le attività del Garante;
- **l'articolo 7** stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Delineata sinteticamente la struttura del progetto di legge in esame, si procederà ora ad esaminare con maggiore dettaglio il contenuto dei singoli articoli.

Oggetto e finalità del progetto di legge medesimo sono enunciati nell'**articolo 1**, il quale - rubricato in termini eloquenti “Garante per i diritti degli animali” - prevede l'istituzione, da parte della Regione, della figura del Garante regionale per i diritti degli animali, al fine di



realizzare un piano organico di interventi su tutto il territorio regionale per la salvaguardia dei diritti degli animali, nonché per rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela di tali diritti.

Il medesimo articolo dispone che **il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione**. Nel corso del proprio mandato **può attivare collaborazioni** con associazioni di tutela degli animali, con esperti del campo e con volontari; tali attività di collaborazione sono **a titolo gratuito**.

Si stabilisce, infine, che **l'ufficio del Garante regionale ha sede presso il Consiglio regionale**. L'ufficio di presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strumentali nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

Le funzioni attribuite al Garante sono precisate nell'**articolo 2**, secondo cui il Garante ha il compito di:

- a) vigilare sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della normativa in materia di tutela degli animali statale, regionale, dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, nonché sul rispetto di quanto sancito nella "dichiarazione universale dei diritti degli animali" proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi;
- b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali favorendo la conoscenza della normativa all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) ricevere le segnalazioni ed i reclami delle associazioni, degli enti e delle istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali, nonché di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti che ledano i diritti degli animali;
- d) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti lesivi nei confronti degli animali e configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- e) segnalare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti amministrativi e normativi ricavabili dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali;
- f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia degli animali;

Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dell'ambiente e degli animali.

Le funzioni di Garante per i diritti degli animali sono attribuite al **Difensore regionale (articolo 3)**. Come si legge nella Relazione illustrativa, il Difensore regionale è un'autorità pubblica indipendente, prevista dall'articolo 61 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, disciplinata dalla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18, e incaricata di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e degli altri soggetti della società civile (associazioni, imprese,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 11 e 12 aprile 2024
Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

comitati) nei confronti della Regione Lombardia e delle altre amministrazioni pubbliche rientranti nella sua competenza.

Al Garante sono attribuiti **poteri di ispezione e di vigilanza**: in particolare, si prevede che il Garante per i diritti degli animali possa effettuare ispezioni e visite, anche senza preavviso e senza autorizzazione, in tutti i luoghi deputati alla cura e la tutela degli animali, nonché ove gli stessi siano, anche temporaneamente, collocati, ristretti e ricoverati, tra cui canili, rifugi, distretti veterinari ATS, centri faunistici etc. (**articolo 4**).

Il progetto contempla anche una **clausola valutativa**, contenuta nell'**articolo 5**, il quale dispone che il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti degli animali. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno una relazione che informa sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
- b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
- c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni nei confronti dei diritti degli animali emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

La relazione annuale, che può contenere anche eventuali proposte e suggerimenti rivolti al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale per una migliore e più efficace azione a tutela degli animali, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sui portali istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.

Anche il progetto di legge in esame si conclude con le **disposizioni finanziarie** (contenute nell'**articolo 6**) e con la norma di **entrata in vigore** (di cui all'**articolo 7**).